

Codice A1813B

D.D. 5 maggio 2021, n. 1168

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 48/2021 relativa a lavori di realizzazione di scogliera, nell'ambito del PMO anno 2020 - Intervento n. 15 nel Rio Rumello, in Comune di Fiano (To). Richiedente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone



ATTO DD 1168/A1813B/2021

DEL 05/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 48/2021 relativa a lavori di realizzazione di scogliera, nell'ambito del PMO anno 2020 – Intervento n. 15 nel Rio Rumello, in Comune di Fiano (To).

Richiedente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

In data 2/03/2020 con nota prot. n. 1007 (pervenuta in data 03/03/2021 prot. n. 10963/A1813B) l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione di tratto di scogliera, in sinistra orografica del Rio Rumello, in Comune di Fiano (To), da realizzarsi nell'ambito del PMO Annualità 2020 – Intervento n. 15, a valle dell'attraversamento della strada per Varisella.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- taglio selettivo e asportazione della vegetazione viva, deperente, morta o instabile lungo le sponde dell'alveo, ai fini del miglioramento della sezione di deflusso del Rio Rumello, per una lunghezza di 83 ml in corrispondenza della porzione in cui è prevista la realizzazione della scogliera;
- formazione di difesa spondale con massi provenienti da cave esterne con esecuzione della fondazione con grossi massi di cava (dimensione maggiore di 0.40 mc) intasati in terra e la parte emergente con massi a vista con giunto aperto intasato con cls., per una lunghezza complessiva di ml 83,00 e di altezza media fuori alveo in elevazione di 2,30 m;
- Pulizia a valle della scogliera in progetto con taglio selettivo e asportazione della vegetazione viva, deperente, morta o instabile lungo entrambe le sponde dell'alveo e ricalibratura alveo Rio Rumello per circa 130 ml, ai fini del miglioramento della sezione di deflusso.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti Ing. Silvio Magnetti, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *Relazione tecnico descrittiva*, dalla *Relazione*

Idraulica, dalla *Documentazione fotografica* e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con propria D.G. n. 15 del 24/02/2021, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. n° 4/2009, con rimando all'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 7/04/2021 prot. n. 39346 (pervenuto in data 12/04/2021 prot. n. 17512/A1813B), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto dovrà essere idoneamente raccordata a monte nel manufatto di difesa esistente, e risvoltata a valle per un tratto di lunghezza sufficiente nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti la scogliera, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 10,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. la riduzione della vegetazione in alveo deve seguire le disposizioni dell'articolo 37bis del Regolamento quanto previsto all'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904;
9. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. il materiale legnoso proveniente dai tagli della vegetazione in alveo è ceduto a titolo gratuito per effetto della vigente tabella canoni associata al Regolamento regionale approvato con DPGR n° 14/R in data 06/12/2004;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al

variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 39346 del 7/04/2021 che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 13621 del 17.03.2021.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari istruttori
Ing. Alberto Piazza
Arch. Maria Grazia Mennea

IL DIRIGENTE
(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Torino, 7 aprile 2021

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico regionale
Area Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica – Interventi di attuazione del PMO Annualità 2020
- Intervento n. 15 nel Comune di Fiano. Opere di sistemazione idraulica lungo il
Rio Rumello nel Comune di Fiano (TO).

Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto del 17/3/2021, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva che i lavori oggetto dell'istanza sono finalizzati alla messa in sicurezza di un' abitazione limitrofa alla sponda del Rio Rumello e nella pulizia, decespugliamento ed il diradamento delle superfici boscate di vari rii al fine di ottenere un miglioramento della sezione di deflusso dei medesimi.

Per quanto attiene gli interventi a carico della vegetazione si ritiene che laddove questa non costituisca un pericolo per il deflusso delle acque non sia auspicabile la sua asportazione; per tale ragione si richiede che i tagli siano limitati a specie non caratteristiche delle fasce riparie e con fusti poco elastici o all'asportazione di legno morto o procombente sull'alveo.

Inoltre, al fine di assicurare un adeguato apporto di sostanza organica al Rio Rumello si richiede che gli interstizi tra i massi costituenti la scogliera in progetto siano intasati con terra agraria e talee di salice, così da contribuire a contenere l'erosione di sponda e a rallentare le acque in caso di piene.

Per quanto attiene l'allestimento dei cantieri, ai sensi dell'allegato A della DGR 72-13725 del 29/03/2010, qualora sia necessario accedere all'alveo, si richiede che il cantiere sia organizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

- al fine di evitare l'intorbidamento delle acque, si raccomanda di creare idonee savanelle temporanee in prossimità delle aree in cui si procederà alla realizzazione della

scogliera, deviando le acque sulla sponda opposta a quella di intervento e lavorando per tratti;

- nella realizzazione della scogliera si dovrà procedere da valle verso monte;
- si dovrà ridurre la tempistica dei lavori allo stretto necessario;
- nel caso in cui sia necessario mettere in secca l'alveo del Rio per effettuare i lavori in discorso sarà necessario chiedere preventiva autorizzazione al Servizio scrivente con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi al fine di valutare se provvedere ad un recupero della fauna ittica; il recupero, qualora necessario, sarà effettuato a cura del personale di Città Metropolitana e a spese del richiedente;
- si dovranno evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque e del suolo; a tal fine tutte le operazioni di rabbocco e rifornimento dei mezzi dovranno essere realizzate lontano dall'alveo;
- le aree di cantiere e quelle eventualmente adibite a deponia del materiale dovranno essere adeguatamente ripristinate a fine lavori e i luoghi riportati nella condizione *ante-operam* anche realizzando opportuni inerbimenti con specie erbacee autoctone;
 - al termine dell'intervento dovrà essere garantita la presenza in alveo, nel tratto oggetto dei lavori, di materiale lapideo di diversa pezzatura, anche con massi di rilevanti dimensioni, al fine di realizzare rifugi per la fauna ittica e microhabitat con diverse caratteristiche.
- i lavori in alveo non dovranno essere eseguiti nel periodo riproduttivo della fauna ittica potenzialmente presente nel Rio, costituita presumibilmente da salmonidi, quindi nel periodo compreso tra ottobre e febbraio.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio

Dott. Mario Lupo